FERRAGAMO

PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA DI INFORMAZIONI RILEVANTI E DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 OTTOBRE 2026

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1.1 La presente procedura (di seguito la "**Procedura**") della società Salvatore Ferragamo S.p.A. (di seguito la "**Società**") è adottata dal Consiglio di Amministrazione al fine di disciplinare la gestione e il trattamento interno delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite), nonché la comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate, in conformità alla disciplina applicabile di seguito indicata:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – di seguito, "**MAR**") e relativi Regolamenti di esecuzione;
- Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (cd. "**Listing Act**"), che modifica, tra l'altro, il MAR e le cui disposizioni in materia di comunicazione e di ritardo delle Informazioni Privilegiate si applicano a decorrere dal 5 giugno 2026;
- Regolamento Delegato (UE) 2026/789 che integra il MAR quanto alla comunicazione delle informazioni privilegiate nei processi prolungati e al ritardo della comunicazione applicabile dal 19 luglio 2026, i cui Allegati I, II e III recano, rispettivamente, (i) l'elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del MAR, (ii) l'elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del MAR, nonché (iii) gli altri tipi di comunicazione da parte di un emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni sulla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate (di seguito, il "**Regolamento Delegato**");
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il "**TUF**");
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**");
- "*Guidelines on the Market Abuse Regulation*" pubblicate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) (le "**Guidelines ESMA**") e le indicazioni fornite dall'ESMA sotto forma di Orientamenti, Q&A, *Technical Advice* alla Commissione Europea, *Technical Standard*, *Final Report*, *Discussion Paper*, *Consultation Paper* e *Feedback Statement*;
- Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate n. 1/2017 – Ottobre 2017 (di seguito, le "**Linee Guida Consob**");
- Raccomandazione n. 1, lett. f) del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, al quale la Società aderisce, predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e collaboratori della Società e delle società Controllate dalla Società (come *infra* definite), nonché tutti i soggetti che si trovino, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ad

avere accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, come *infra* definite (i "**Soggetti Obbligati**").

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Ai sensi dell'art. 7 MAR, costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni di carattere preciso – concernenti, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della Società rilevanti ai fini dell'art. 3, paragrafo 1, punto 1), del MAR (gli "**Strumenti Finanziari**") – che non sono state rese pubbliche e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o di eventuali strumenti finanziari derivati collegati (le "**Informazioni Privilegiate**").

2.2 Una **Informazione Privilegiata** si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che verranno a prodursi o ad un evento verificatosi o che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento di cui alla precedente lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

L'art. 7 del MAR stabilisce che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate informazioni di carattere preciso.

2.3 Una informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

2.4 Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'Informazione Privilegiata se presenta i caratteri a tal fine richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.

Per effetto delle modifiche apportate al MAR dal Listing Act e applicabili a decorrere dal 5 giugno 2026, l'obbligo di comunicazione al pubblico non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, dovendo essere comunicati quanto prima possibile soltanto la circostanza finale o l'evento finale del processo, una volta verificatisi; la qualificazione di una tappa intermedia come Informazione Privilegiata continua tuttavia a rilevare ai fini degli ulteriori obblighi previsti dal MAR non incisi dal Listing Act, tra cui la tenuta del Registro Insider, la salvaguardia della riservatezza dell'informazione e i divieti di abuso e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Per l'individuazione della circostanza finale o dell'evento finale di un processo prolungato la Società fa

riferimento all'elenco non esaustivo contenuto nell'Allegato I del Regolamento Delegato, riprodotto nell'Allegato A alla presente Procedura.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

(i) lo stato delle negoziazioni contrattuali;

(ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;

(iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari;

(iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;

(v) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;

(vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;

(vii) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Anche in deroga a quanto sopra i *profit warning* non possono mai considerarsi parte di processi prolungati e, al loro verificarsi, vanno resi noti al mercato non appena connotati del requisito della precisione.

2.5 **Informazioni Rilevanti**: le singole informazioni che, a giudizio della Società, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata ai sensi della normativa vigente.

2.6 **Informazioni Riservate**: l'insieme delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

2.7 **Controllate**: le società sulle quali la Società esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile e dell'art. 93 del TUF.

2.8 **Funzione Gestione Informazioni Privilegiate o FGIP**: funzione ricoperta dal comitato composto dall'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo (anche "AFC") ed *Investor Relations* (anche "IR") *pro tempore*, dal *General Counsel* e dal *Chief Financial Officer* (anche "CFO").

2.9 **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate o FOCIP**: le strutture aziendali o unità organizzative della Società e delle Controllate coinvolte nella individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

2.10 **Soggetto Preposto**: Direzione Legal & Compliance.

Articolo 3 – Gestione delle Informazioni Riservate

3.1 La Società adotta misure idonee a mantenere la segretezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

3.2 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:

a) mantenere confidenziali e riservate tutte le Informazioni Riservate acquisite e/o elaborate nello svolgimento dei compiti e/o delle funzioni ad esso assegnati;

b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni ed in conformità alla presente Procedura e alle altre eventuali procedure aziendali vigenti e, dunque, a non utilizzarle per alcun motivo, causa ovvero fine diversi da quelli in ragione dei quali ne sia in possesso;

c) trattare le Informazioni Riservate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;

d) effettuare senza indugio le comunicazioni di cui alla presente Procedura;

e) attenersi scrupolosamente alle disposizioni della presente Procedura e alle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti societari e delle Informazioni Riservate;

f) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Riservate in osservanza degli obblighi di riservatezza, in maniera tale da limitare il più possibile il rischio di accesso e di trattamento non autorizzato;

g) informare tempestivamente il Soggetto Preposto di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

La comunicazione a terzi delle Informazioni Riservate, che deve avvenire esclusivamente nei confronti delle persone che effettivamente necessitano di averne conoscenza, è affidata alla responsabilità del soggetto che la detiene. Resta fermo che, ai sensi del successivo art. 7, in caso di comunicazione a terzi delle Informazioni Riservate, al Soggetto Preposto dovrà essere comunicato il nominativo di tali soggetti, ai fini della relativa iscrizione, a seconda del caso, nel RIL o nel Registro Insider.

3.3 Con particolare riguardo alle Informazioni Privilegiate, fermo restando quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del TUF, nonché dagli artt. 14 e 15 del MAR, a ciascun Soggetto Obbligato è fatto espresso divieto di:

a) comunicare o diffondere con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione, delle loro funzioni o del loro ufficio; in particolare, è fatto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate;

b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o altre operazioni sugli Strumenti Finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;

c) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno Strumento Finanziario quando tale ordine è stato inoltrato prima che il Soggetto Obbligato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

e) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni sugli Strumenti Finanziari;

f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario.

Articolo 4 – Rapporti con le Controllate

4.1 La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima.

4.2 A tal fine, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF, la Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal MAR.

4.3 Le Controllate trasmettono tempestivamente alla Società le notizie necessarie secondo le disposizioni da questa impartite.

Articolo 5 – Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate

5.1 La presente Procedura è collegata (i) al registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "**Registro**" o il "**Registro Insider**"); (ii) al registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**" o il "**RIL**" e, congiuntamente con il Registro Insider, i "**Registri**"); e (iii) alla "Procedura operativa per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e ad Informazioni Rilevanti" (la "**Procedura operativa per la Tenuta dei Registri**").

5.2 Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento dei Registri sono disciplinate nella Procedura operativa per la Tenuta dei Registri, alla quale si rinvia integralmente.

Articolo 6 - Comunicazione all'esterno di dati finanziari, documenti ed informazioni agli investitori

6.1 Fermo restando che gli incontri con analisti finanziari od operatori del mercato sono riservati all'Amministratore con delega all'area AFC e IR *pro tempore* e al CFO, i soggetti incaricati di predisporre l'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione comunicano anticipatamente al Soggetto Preposto e alle funzioni aziendali eventualmente interessate luogo, tempo, modalità e

oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale suddetto materiale destinato alla presentazione/distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso l'Autorità di Vigilanza ed il mercato.

6.2 Il Soggetto Preposto, a seguito della comunicazione ricevuta, provvederà a:

a) comunicare anticipatamente alla Consob ed a Borsa Italiana S.p.A. data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;

b) aprire, su richiesta del CFO o della funzione di *Investor Relations*, la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, laddove la partecipazione all'incontro non sia aperta, a pubblicare un comunicato stampa, predisposto dal CFO e dalla Funzione *Investor Relations*, che illustri i principali argomenti trattati con le modalità di cui al successivo art. 8.

6.3 Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non potrà comunicare ai partecipanti Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal successivo art. 8, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Articolo 7 - Valutazione della natura rilevante o privilegiata dell'informazione

Valutazione della natura rilevante dell'informazione

7.1 La valutazione circa la natura rilevante di un'informazione è effettuata dalla FGIP, avvalendosi del supporto delle FOCIP di volta in volta interessate. L'esito di tale valutazione dovrà risultare da verbale redatto in forma scritta.

7.2 A tal fine, le FOCIP interessate segnalano per iscritto all'attenzione della FGIP ogni elemento utile ai fini della valutazione in esame.

7.3 Una volta che, ad esito della valutazione della FGIP, una specifica informazione sia stata identificata quale Informazione Rilevante:

a) la FGIP provvede ad informare l'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e la FOCIP competente in merito alla valutazione svolta con riferimento all'Informazione Rilevante;

b) la FOCIP competente in merito alla specifica Informazione Rilevante provvede a comunicare al Soggetto Preposto il nominativo dei soggetti – da iscrivere nel RIL – che sono in possesso della medesima informazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 5 e dalla Procedura operativa per la Tenuta dei Registri.

Alle persone inserite nella RIL dovrà essere comunicata la loro iscrizione, assicurandosi che esse siano informate degli obblighi di riservatezza derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti e degli obblighi derivanti dalla presente Procedura. Tali soggetti dovranno altresì essere informati di successivi aggiornamenti/cancellazioni.

7.4 Successivamente all'individuazione della Informazione Rilevante, la FGIP, con il supporto delle FOCIP competenti, ne monitora l'evoluzione al fine di valutare se e quando l'Informazione Rilevante sia suscettibile di essere qualificata come Informazione Privilegiata ai sensi dei successivi articoli.

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

7.5 La valutazione circa la natura privilegiata di un'informazione – indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno precedentemente qualificata come Informazione Rilevante – è effettuata a cura della FGIP, avvalendosi del supporto delle FOCIP di volta in volta interessate.

A tal fine, le FOCIP interessate, in presenza di un'informazione già in precedenza individuata come Informazione Rilevante – o anche in assenza di tale precedente individuazione – segnalano, per iscritto, all'attenzione della FGIP ogni elemento utile ai fini della valutazione in esame.

7.6 In particolare, la FGIP accerta la natura privilegiata dell'informazione e decide in ordine all'effettuazione, quanto prima possibile, della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, in conformità al successivo art. 8, fatta salva la facoltà di attivare la procedura di ritardo, ai sensi del successivo art. 9.

Qualora la FGIP ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tali valutazioni al Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia possibile in considerazione delle connesse esigenze di tempestività.

7.7 La decisione di qualificare un'informazione come Informazione Privilegiata viene formalizzata per iscritto e registrata su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (a) data e ora in cui l'informazione è divenuta Informazione Privilegiata; (b) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (c) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

7.8 Una volta che, ad esito della valutazione della FGIP, una specifica informazione sia stata identificata quale Informazione Privilegiata:

a) la FGIP medesima provvede ad informare l'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e la FOCIP competente in merito alla valutazione svolta con riferimento all'Informazione Privilegiata;

b) la FOCIP competente in merito alla specifica Informazione Privilegiata provvede a comunicare al Soggetto Preposto il nominativo dei soggetti – da iscrivere nel Registro Insider – che sono in

possesso della medesima informazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 5 e dalla Procedura operativa per la Tenuta dei Registri, dove saranno iscritti coloro che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui è stata pubblicata.

Relazioni finanziarie e dati riguardanti le vendite di periodo

7.9 Le informazioni e/o i dati riguardanti le relazioni finanziarie che la Società è tenuta o ha deciso di rendere pubblici possono assumere natura di Informazione Privilegiata nel periodo anteriore all'approvazione delle stesse da parte dell'organo amministrativo, trattandosi di documenti contabili il cui contenuto informativo rilevante si forma in via progressiva in un arco temporale anche significativo.

7.10 Pertanto, nel periodo precedente alla comunicazione delle relazioni finanziarie, dopo la chiusura del periodo cui gli stessi fanno riferimento, l'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e il CFO monitorano l'evolversi delle informazioni e/o dei dati ad essi relativi.

7.11 In particolare, l'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e il CFO dovranno: (i) verificare che le elaborazioni dei dati contabili preliminari abbiano raggiunto un sufficiente grado di precisione; (ii) acquisire le eventuali indicazioni circa il *consensus* di mercato sui risultati attesi e (iii) verificare che non vi siano elementi o circostanze che richiedano la comunicazione immediata al pubblico ai sensi dei successivi artt. 7.15 e 7.16 ovvero l'attivazione, ove ammessa, della procedura del ritardo di cui al successivo art. 9.

Nel caso in cui l'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e il CFO ravvisino i presupposti per la qualificazione delle relative informazioni come aventi natura privilegiata e, se del caso, per l'attivazione della procedura di ritardo (ai sensi dell'art. 9), il CFO formulerà una proposta alla FGIP per le valutazioni di competenza ai sensi dei precedenti articoli.

7.12 L'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e il CFO avranno altresì il compito di monitorare l'andamento delle informazioni e/o dei dati riguardanti le vendite di periodo in analogia con quanto previsto al precedente art. 7.11.

Formazione dei dati contabili e delle situazioni contabili di periodo

7.13 Ai fini del presente Regolamento si intendono per "**Dati Contabili**" i dati contabili e gestionali che si formano nel corso dell'esercizio (quali le chiusure mensili, i *management accounts*, i dati gestionali non consolidati e i preconsuntivi) e per "**Situazione Contabile di Periodo**" il bilancio (di esercizio e consolidato), la relazione finanziaria semestrale e, ove la Società vi provveda, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (trimestrali). La formazione della Situazione Contabile di Periodo – dalla rilevazione alle chiusure infrannuali, dal consolidamento alle scritture di assestamento, dalle valutazioni alle verifiche del dirigente preposto e, per il bilancio, alla revisione legale – costituisce un processo prolungato ai sensi degli artt. 7 e 17, par. 1, del MAR e dell'Allegato I, voce 11, del

Regolamento Delegato. L'evento finale è il riconoscimento o l'approvazione dei risultati finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione, dopo il quale i risultati sono comunicati quanto prima possibile. Tale disciplina si applica anche alle informazioni trimestrali pubblicate su base volontaria, giacché la voce 11 non distingue fra informativa obbligatoria e volontaria e, in ogni caso, per i processi interni non contemplati nell'elenco l'evento finale è la decisione dell'organo di amministrazione. Ove la Società non pubblichi dati trimestrali, i Dati Contabili del primo trimestre confluiscono nel processo della relazione semestrale e la FGIP presta particolare attenzione al rischio che un dato ormai maturo riveli uno scostamento di cui al successivo art. 7.15.

7.14 I Dati Contabili sono per natura provvisori, non essendo ancora consolidati né sottoposti a scritture di chiusura, valutazioni e verifiche, e in molti casi non hanno il carattere di precisione richiesto dall'art. 7, par. 2, del MAR. La FGIP valuta caso per caso, ai sensi dei precedenti artt. 7.5 e seguenti e sulla base delle verifiche di cui all'art. 7.11, se essi integrino una Informazione Privilegiata, dando conto per iscritto della valutazione; il tempo occorrente per i controlli interni di validazione non costituisce ritardo. Ove un Dato Contabile integri una Informazione Privilegiata, esso costituisce una tappa intermedia del processo di cui all'art. 7.13: ai sensi dell'art. 17, par. 1, del MAR l'obbligo di comunicazione non si applica sino al riconoscimento o all'approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione e, trattandosi di esclusione e non di ritardo, non trovano applicazione le condizioni e gli obblighi di cui all'art. 9, ferma restando l'applicabilità di quest'ultimo all'evento finale ai sensi dell'art. 9.2.

7.15 I *profit warning* e le *earnings surprise*, ossia ogni modifica sostanziale dei risultati rispetto a previsioni, *guidance*, obiettivi o risultati finanziari in precedenza comunicati (Allegato II, voce 1, del Regolamento Delegato), non fanno parte del processo di cui all'art. 7.13 e, come chiarito dall'ESMA, costituiscono un'informazione privilegiata distinta. Essi sono comunicati ai sensi dell'art. 8 quanto prima possibile, non appena connotati del requisito della precisione, senza attendere l'approvazione della Situazione Contabile di Periodo né la data del calendario degli eventi societari.

7.16 L'esclusione dell'obbligo di comunicazione attiene ai soli tempi della divulgazione e lascia fermi gli altri presidi: la Società assicura la riservatezza dei Dati Contabili privilegiati sino all'evento finale ai sensi dell'art. 17, par. 1-bis, del MAR, verificando i presidi sui relativi flussi (accessi ai preconsuntivi, *reporting* delle Controllate ai sensi dell'art. 4 e verso le banche finanziatrici); ove la riservatezza non sia più garantita, l'informazione è comunicata senza attendere l'approvazione, ai sensi dell'art. 17, par. 7, del MAR e del successivo art. 8; i soggetti che vi hanno accesso sono iscritti nel Registro Insider secondo l'art. 5 e la Procedura operativa per la Tenuta dei Registri; restano fermi i divieti di abuso e di comunicazione illecita (artt. 8, 10 e 14 del MAR e art. 3.3), il periodo di chiusura di cui all'art. 19, par. 11, del MAR e, per la comunicazione a terzi non tenuti alla riservatezza, l'art. 9.10.

7.17 Nulla impedisce alla Società di diffondere Dati Contabili prima dell'evento finale; quanto viene tuttavia comunicato in via anticipata (preconsuntivi, dati preliminari, indicazioni rese in *call* con gli analisti) diviene il parametro rispetto al quale ogni successivo scostamento sostanziale è misurato ai sensi dell'art. 7.15, con conseguente indisponibilità del ritardo. Ogni comunicazione anticipata è pertanto

sottoposta preventivamente alla valutazione della FGIP ed è effettuata nel rispetto dei precedenti artt. 6, 7 e 8.

Articolo 8 – Comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate

8.1 Salva l'ipotesi di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate di cui al successivo art. 9, l'Informazione Privilegiata è comunicata, quanto prima possibile, secondo le modalità stabilite dalla legge a cura del Soggetto Preposto, nonché secondo quanto di seguito indicato. In caso di diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, queste devono essere comunicate quanto prima possibile al mercato. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 17, par. 1, del MAR come modificato dal Listing Act, l'obbligo di comunicazione al pubblico non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato: in tal caso devono essere comunicati quanto prima possibile soltanto la circostanza finale o l'evento finale del processo, dopo che si sono verificati, individuati anche sulla base dell'elenco non esaustivo contenuto nell'Allegato I del Regolamento Delegato, riprodotto nell'Allegato A alla presente Procedura.

8.2 La Società, tramite il Soggetto Preposto, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate nel rispetto del MAR e della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

8.3 A tal fine, il Soggetto Preposto, sentiti, se del caso, il CFO e/o l'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore*, elabora il testo della bozza di comunicato stampa in condivisione se del caso con il responsabile della FOCIP competente.

8.4 La bozza di comunicato è sottoposta all'approvazione finale dell'Amministratore con delega all'area Amministrazione Finanza e Controllo e IR *pro tempore* e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ove possibile, il comunicato stampa viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8.5. Il Soggetto Preposto recepisce le eventuali osservazioni o modifiche alla bozza del comunicato stampa emerse nel corso dell'esame di cui al precedente art. 8.4 e riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del comunicato dall'Amministratore con delega all'area AFC e IR *pro tempore* e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Soggetto Preposto diffonde dunque il comunicato, secondo la normativa applicabile e provvede ai necessari adempimenti; il comunicato stampa è altresì pubblicato, a cura del Soggetto Preposto, sul sito internet della Società, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.

8.7 Il comunicato dovrà contenere gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei

comunicati precedenti e gli elementi necessari a garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'Informazione Privilegiata stessa.

8.8 La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

8.9 Prima della diffusione del comunicato nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e/o del Gruppo riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Articolo 9 - Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

9.1 Ai sensi dell'art. 17, par. 4, del MAR, la Società può legittimamente ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;

b) l'Informazione Privilegiata che la Società intende ritardare non è in contrasto con l'ultimo annuncio pubblico o con altro tipo di comunicazione effettuati dalla Società in relazione alla stessa questione a cui l'Informazione Privilegiata si riferisce;

c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Ai fini della valutazione di cui alla precedente lett. b), la Società tiene conto dell'elenco non esaustivo delle situazioni in cui l'Informazione Privilegiata da ritardare è considerata in contrasto con i precedenti annunci o comunicazioni, nonché delle tipologie di comunicazione rilevanti, contenuti, rispettivamente, negli Allegati II e III del Regolamento Delegato e riprodotti nell'Allegato A alla presente Procedura.

9.2 Per effetto delle modifiche apportate al MAR dal Listing Act, la mancata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, ai sensi dell'art. 17, par. 1, del MAR, non è soggetta alle condizioni e agli obblighi previsti per il ritardo dall'art. 17, par. 4, del MAR e dal presente articolo. La procedura di ritardo di cui al presente articolo resta applicabile, ricorrendone le condizioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c), alla circostanza finale o all'evento finale di un processo prolungato, nonché agli eventi che non si inseriscono in un processo prolungato.

9.3 La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo è effettuata a cura della FGIP, sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili delle FOCIP coinvolte nello specifico processo/progetto relativo all'informazione. Dell'esito di tale valutazione è data comunicazione scritta all'Amministratore con delega all'area AFC e IR *pro tempore* e al Presidente del Consiglio di Amministrazione per condivisione finale, nonché alle FOCIP competenti per la specifica Informazione Privilegiata e alla Funzione *Investor Relations*.

9.4 La decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata viene formalizzata per iscritto e registrata su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni indicate dal Regolamento (UE) di Esecuzione 2016/1055 e sottoposta, ove possibile, al Consiglio di Amministrazione.

9.5 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti articoli, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, la FGIP, con il supporto delle FOCIP competenti e della Funzione *Investor Relations* (ai sensi del successivo art. 10), monitora costantemente la permanenza delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

9.6 La FOCIP competente in merito alla specifica Informazione Privilegiata provvede a comunicare al Soggetto Preposto il nominativo dei soggetti – da iscrivere nel Registro Insider – che sono in possesso della medesima informazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 5 e dalla Procedura per la Tenuta dei Registri.

9.7 Il Soggetto Preposto, sentito, se del caso, il CFO e l'Amministratore con delega all'area AFC e IR *pro tempore* elabora, coinvolgendo il Responsabile della FOCIP competente, una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato, secondo la procedura prevista al precedente art. 8.

9.8 Qualora, nel corso del monitoraggio, venga rilevato il venir meno di una delle condizioni che consentono il ritardo, la FGIP decide in merito alla necessità ovvero all'opportunità di diffondere uno specifico comunicato con le modalità di cui al precedente art. 8.

9.9 Qualora sia stato deciso di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata, immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo a tale Informazione Privilegiata, il Soggetto Preposto deve dare notizia alla Consob dell'avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta ai sensi della disciplina, anche regolamentare, vigente. La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

9.10 Qualora la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'informazione privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza, la Società deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Si precisa che il suddetto obbligo non si applica se la persona che riceve l'Informazione Privilegiata è tenuta ad un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che detto obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Articolo 10 – Rumors

10.1 Nel caso in cui un *rumor* si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata oggetto di ritardo ai sensi del precedente art. 9 ovvero ad una Informazione Privilegiata relativa alle tappe intermedie di un processo prolungato non comunicata al pubblico ai sensi dell'art. 17, par. 1, del MAR, la Funzione *Investor Relations*, dovrà valutare se tale *rumor* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita.

10.2 La valutazione di cui al precedente art. 10.1 dovrà essere comunicata alla FGIP, che provvederà ai sensi del precedente art. 8. Qualora la FGIP ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione ove ciò sia possibile in considerazione delle esigenze di tempestività connesse alla relativa decisione.

10.3 Rispetto all'obbligo di rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumor* sia derivata da un problema organizzativo della Società.

Articolo 11 - Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni

11.1 Oltre alle sanzioni penali ed amministrative eventualmente applicabili a carico dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di legge e le disposizioni previste nella Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili adottando i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del codice civile qualora la violazione sia stata posta in essere da soggetti diversi dai Soggetti Obbligati, ferma restando ogni eventuale responsabilità di altra natura.

11.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Articolo 12 – Modifiche e integrazioni

12.1 La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

12.2 L'Amministratore con delega all'area AFC e IR *pro tempore* potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura nei seguenti casi:

a) ove di carattere formale e non sostanziale;

b) conseguenti a riassetti organizzativi;

c) determinate da successive disposizioni legislative o regolamentari;

d) sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità;

e) sulla base dell'esperienza applicativa o della prassi di mercato.

12.3 Eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche apportati alla presente Procedura si intenderanno conosciuti da parte di tutti i destinatari a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi sull'intranet aziendale e sul sito aziendale all'indirizzo https://group.ferragamo.com, Sezione Governance, Corporate Governance, Procedure.

FERRAGAMO

Allegato A – Estratto del Regolamento Delegato (UE) 2026/789

Il presente Allegato riproduce, per comodità di consultazione, gli Allegati I, II e III del Regolamento Delegato. In caso di difformità prevale il testo ufficiale in lingua italiana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Gli elenchi hanno carattere non esaustivo e si applicano fermo restando l'accertamento, caso per caso, se in concreto il processo prolungato dia luogo a un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 7 del MAR.

Allegato I – Elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati (art. 17, par. 12, lett. a), MAR)

N.	Processo prolungato	Evento finale o circostanza finale	Momento della comunicazione
A	**Strategia aziendale**		
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante.
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente, come specificato all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio[1].
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.
B	**Struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi**		
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di effettuare un riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.
9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.

1 Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

C	**Informazioni finanziarie**		
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.
D	**Governo societario**		
13	Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	Decisione di nomina o di destituzione	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E	**Interventi delle autorità pubbliche**		
15	Domanda di licenza o di autorizzazione	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
18	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale all'autorità competente.
19	Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Notifica del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda di riconoscimento, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
20	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato all'autorità competente la domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato.

21	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto o rifiuta la domanda di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
22	Sperimentazioni mediche/cliniche per prodotti farmaceutici	Conclusione delle sperimentazioni mediche/cliniche	Il prima possibile dopo che l'emittente ha concluso le sperimentazioni mediche/cliniche.
23	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale della decisione definitiva dell'autorità competente (che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto), anche nei casi in cui a seguito di una domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto medico/farmaceutico sul mercato, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
24	Partecipazione a una procedura di appalto pubblico	Aggiudicazione dell'appalto	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale dell'aggiudicazione dell'appalto, anche nei casi in cui, a seguito della partecipazione a una procedura di appalto pubblico, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
25	Procedure di pre-insolvenza / ristrutturazione	Decisione di avviare procedure di pre-insolvenza o accordi con i creditori	In caso di procedure soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare istanza di pre-insolvenza o di ristrutturazione. In caso di procedure non soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha firmato un accordo con i creditori o qualsiasi altra disposizione prevista per i casi di pre-insolvenza.
26	Insolvenza	Presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare una domanda di apertura della procedura di insolvenza.
F	**Enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione**		
27	Revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]	Decisione ufficiale dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la decisione definitiva sul processo di revisione e valutazione prudenziale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
28	Riduzione dei fondi propri a norma dell'articolo 77 del regolamento	Decisione ufficiale dell'autorità competente di autorizzare la riduzione dei fondi propri	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la notifica dell'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri, anche se l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente

[2] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

	(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]		scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
29	Preparazione dell'azione di risoluzione, comprese le decisioni o le azioni dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione fino all'adozione della decisione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione	Decisione dell'autorità di risoluzione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione conformemente all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 64 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]	Il prima possibile dopo la pubblicazione della decisione dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1..
30	Procedure di insolvenza ai sensi del diritto nazionale applicabile	Decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile	Il prima possibile dopo la notifica all'ente della decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile.
G	**Procedimenti giudiziari, sanzioni e revoca dalla quotazione (delisting)**		
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore sia come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.

3 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2013/575/oj).
4 Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).

FERRAGAMO

Allegato II – Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Situazione
1	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale delle previsioni, dei risultati finanziari o degli obiettivi aziendali precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio annunci di utili inferiori alle attese o sorprese negli utili).
2	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale dell'impatto ambientale o sociale di un progetto o di un prodotto precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente (ad esempio il mancato raggiungimento di obiettivi ambientali).
3	Informazioni privilegiate riguardanti la sostenibilità finanziaria di un emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni qualora in precedenza siano state annunciate o comunicate pubblicamente informazioni sostanzialmente diverse sulle sue condizioni finanziarie (quali la necessità di un aumento di capitale o di un'emissione straordinaria di obbligazioni).
4	Informazioni privilegiate sul fatto che i risultati o le scadenze di un prodotto o di un progetto in fase di sviluppo non saranno rispettati, qualora tali risultati o scadenze siano stati precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente.
5	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale della struttura del capitale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio una modifica significativa relativa all'emissione di strumenti finanziari).
6	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale di una strategia aziendale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio la decisione di entrare in un nuovo segmento geografico di mercato).
7	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale degli elementi fondamentali di un contratto o di un'operazione precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio la cessazione di una società commerciale di persone o, in caso di acquisizione, la scelta di un'altra società oggetto dell'acquisizione).
8	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale del governo societario precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente, compresi la struttura di gestione e i codici di condotta (ad esempio la decisione di annullare un aumento previsto del numero di membri indipendenti del consiglio di amministrazione).

Allegato III – Altri tipi di comunicazione rilevanti ai fini della valutazione del contrasto (art. 2, par. 2, del Regolamento Delegato)

(a) Qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni, anche attraverso i social media o altri media e sul suo sito internet.

(b) Interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.

(c) Chiamate pre-chiusura (*pre-close calls*) accessibili al pubblico, roadshow e altri eventi pubblici, compresi webinar e podcast, organizzati o autorizzati dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni e ai quali partecipa qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni.

(d) Campagne pubblicitarie e di marketing rese pubbliche dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni.

(e) I documenti regolamentari dell'emittente/del partecipante al mercato delle quote di emissioni che sono accessibili al pubblico.

(f) Le comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni.

(g) Qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.